

***Proposte di modifica al D. Lgs. 30 dicembre 1992
n. 504 in merito all'Imposta Comunale sugli
Immobili per gli IACP comunque denominati***

All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

“i-bis) gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, di proprietà degli Istituti Autonomi Case Popolari comunque denominati, concessi in locazione a titolo di abitazione principale;”

o in alternativa

All'articolo 7 D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis) le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati in base alle disposizioni regionali sull'edilizia residenziale pubblica e sociale dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati.”

Il comma 4 dell'articolo 8 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 è abrogato”

Commento:

Nel corso del dibattito per l'approvazione della Legge finanziaria per l'esercizio 2008 è stato approvato un emendamento, poi non recepito per il ricorso al voto di fiducia, che ha ottenuto l'appoggio trasversale di maggioranza e opposizione, con cui si esentavano gli Istituti Autonomi per le Case Popolari dal pagamento dell'ICI.

La proposta, pur se non approvata, costituisce un impegno a provvedere successivamente al recepimento della disposizione.

Ci sembra pertanto logico adeguare la presente proposta ad un trattamento di “migliore favore” rispetto a quanto precedentemente elaborato.

Anzi, poiché i destinatari del “regime fiscale” agevolato di cui si discute sono tutti quei soggetti che realizzano gli “alloggi sociali”, si ritiene di proporre l'abolizione dell'ICI relativamente a tali alloggi, a condizione che siano regolarmente assegnati.